



COMUNE DI ALCAMO
Libero Consorzio Comunale di Trapani

SECONDA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE
Bilancio - Programmazione - Finanze - Patrimonio e Contenzioso - Affari Legali - Organismi Partecipati - Programmazione Comunitaria.

VERBALE N° 73 DEL 24/07/2017

ORDINE DEL GIORNO:

Studio e Consultazione per la stesura del Regolamento per la rateizzazione spontanea delle entrate comunali e le compensazioni.

		Presente	Assente	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita
Presidente	Lombardo Vito	SI		10,00	11,45		
V/Presidente	Allegro Anna Maria	SI		10,00	11,45		
Componente	Scibilia Noemi	SI		10,00	11,45		
Componente	Messana Saverio		SI				
Componente	Ferrara Annalisa	SI		10,00	11,45		
Componente	Ruisi Mauro		SI				

L'anno Duemiladiciasette (2017), il giorno 24 del mese di Luglio, alle ore 10,00, presso la sede dell'Assessorato alla Cultura, ubicata nei locali comunali di Via XI Febbraio n° 14 (1° Piano), si riunisce la Seconda Commissione Consiliare.

Alla predetta ora risultano presenti il Presidente Lombardo Vito e i Componenti Allegro Anna Maria, Scibilia Noemi e Ferrara Annalisa.

Il Presidente Lombardo, coadiuvato dal Segretario Lipari Giuseppe, accertata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente Lombardo dà lettura del punto all'O.d.G.: **“Studio e Consultazione per la stesura del Regolamento per la rateizzazione spontanea delle entrate comunali e le compensazioni”**.

Dopo lo studio e consultazione effettuato nella scorsa seduta del 19/07/2017, il Presidente Lombardo invita i Componenti della Commissione a formulare proposte circa la redazione del Regolamento di cui all'ordine del giorno.

La Commissione procede nella formulazione degli articoli della proposta regolamentare.



COMUNE DI ALCAMO
Libero Consorzio Comunale di Trapani

REGOLAMENTO PER LA RATEIZZAZIONE SPONTANEA DELLE ENTRATE COMUNALI E LE COMPENSAZIONI

Indice

Art. 1 – Ambito di applicazione e soggetto responsabile

Art. 2 – Criteri generali

Art. 3 – Contenuto, modalità e termini di presentazione della domanda di rateizzazione

Art. 4 – Provvedimenti conseguenti all'istanza di rateizzazione

Art. 5 – Modalità di rateizzazione

Art. 6 – Interessi

Art. 7 – Compensazioni

Art. 8 – Disposizioni finali ed entrata in vigore

ART. 1

Ambito di applicazione e soggetto responsabile

1. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa in ossequio ai principi di equità, efficacia, efficienza, economicità, trasparenza e chiarezza dell'azione amministrativa in genere e tributaria in particolare e nel rispetto delle esigenze di semplificazioni degli adempimenti dei contribuenti.
2. La ripartizione in rate può essere concessa esclusivamente per gli importi richiesti a mezzo dei seguenti atti, a condizione che non sia iniziata alcuna successiva procedura finalizzata al recupero coattivo del credito:
 - avvisi o solleciti di pagamento regolarmente notificati relativi ad entrate extratributarie, volti al recupero di somme non versate alle relative scadenze;
 - ingiunzioni fiscali di cui al Regio Decreto n. 639/1910 od analoghi strumenti di riscossione coattiva diretta eventualmente previsti da norme di legge;
 - avvisi di accertamento relativi ad entrate tributarie.
3. Il soggetto competente all'applicazione del presente regolamento è individuato in funzione del contenuto della richiesta di rateizzazione. Si distinguono tre fattispecie di rateizzazione:
 - a) rateizzazione di soli avvisi di natura tributaria;
 - b) rateizzazione di soli avvisi di natura non tributaria;
 - c) rateizzazione sia di avvisi di natura tributaria che non tributaria.
4. L'adozione di tutti i provvedimenti concernenti le rateizzazioni è di competenza:
 - del Responsabile dell'Area Servizi Finanziari nei casi indicati alle lettere a) e c);
 - del Responsabile dell'Area Affari Generali o Servizi Tecnici nel caso b) ovvero se la rateizzazione riguarda solo avvisi o ingiunzioni di pagamento emessi dallo specifico settore.Fatte salve le sole entrate extratributarie dovute a titolo di sanzioni per violazioni del Codice della Strada, di competenza del Settore Polizia Municipale.
5. Al Responsabile dell'area competente dovranno pervenire gli atti istruiti dal responsabile di procedimento formalmente individuato da ogni singolo responsabile di area. Gli atti che dovranno essere adottati nel caso c) , istruiti dal responsabile di procedimento dell'area servizi finanziari e con firma congiunta degli eventuali altri responsabili delle entrate oggetto di rateizzazione, saranno poi trasmessi in copia per le registrazioni contabili relative alle parti di competenza di ogni singolo responsabile dell'entrata. In caso di affidamento a terzi della gestione dell'entrata, preposto all'adozione di tutti i provvedimenti è il Funzionario Responsabile individuato dalla società affidataria.

ART. 2

Criteri generali

1. In presenza di una richiesta di rateizzazione ai sensi del presente regolamento, il responsabile di cui all'articolo 1, comma 3 del regolamento comunica al contribuente entro quindici giorni il piano di rateizzazione, ovvero il diniego di ammissione al piano.
2. La rateizzazione può essere autorizzata limitatamente ai debiti di importo superiore ad Euro 200,00 per le persone fisiche o di euro 500,00 per gli operatori economici, in forma di ditta individuale o di persona giuridica.
3. I rapporti tra il contribuente e l'Amministrazione sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede. Nel rispetto dei principi sanciti dallo Statuto dei diritti del Contribuente, il Comune mira a realizzare i principi di chiarezza, certezza, semplificazione e pubblicità delle norme regolamentari.

Viene assicurata la maggiore diffusione possibile delle notizie ed informazioni che interessano i contribuenti, garantendone il costante aggiornamento attraverso pubblicazioni sul sito istituzionale del Comune, oltre che con altri mezzi di comunicazione.

E' garantita la pubblicità di tariffe, aliquote e tutti gli adempimenti posti a carico dei contribuenti.

ART.3

Contenuto, modalità e termini di presentazione della domanda di rateizzazione

1. Il beneficio di rateizzazione è concessa ai cittadini che vogliono sanare tutta la situazione debitoria nel suo complesso nei confronti del Comune.
2. Il debitore presenta apposita richiesta di rateizzazione, da inoltrare in carta semplice all'Ufficio competente alla gestione dell'entrata, secondo quanto stabilito all'art.1, comma 2, con modalità idonea a comprovarne la ricezione, allegando copia fotostatica del documento di identità.
3. La richiesta deve essere presentata non oltre il termine previsto per l'impugnazione dell'avviso o dell'ingiunzione di pagamento.

Potranno essere presentate anche le richieste di rateizzazione di avvisi il cui termine di impugnazione sia già scaduto ma gli importi da rateizzare saranno ricalcolati alla data della richiesta di rateizzazione ed eventualmente sarà notificato un nuovo avviso.

In ogni caso, la richiesta non potrà essere presentata laddove sia iniziata la riscossione coattiva tramite agente della riscossione.

4. Tale istanza, redatta su apposito modello predisposto dal Comune, deve contenere almeno i seguenti elementi:
 - a) generalità e codice fiscale del soggetto che la sottoscrive;

- b) estremi dei provvedimenti da cui scaturisce il debito complessivo;
- c) la durata del piano rateale;
- d) indirizzo di posta elettronica certificata, ove il contribuente ne sia in possesso;
- f) scelta eventuale dell'addebito in conto corrente.

ART. 4

Provvedimenti conseguenti all'istanza di rateizzazione

1. La comunicazione di conclusione dell'istruttoria sulla richiesta di rateizzazione indica, in caso di insussistenza di motivi ostativi, l'importo rateizzato, il numero delle rate e le relative scadenze, il tasso d'interesse applicato e le modalità di pagamento.
2. Sull'importo ammesso a rateizzazione viene applicata, altresì, una maggiorazione nella misura del 1,5%. Tale maggiorazione non si applica ai contribuenti che autorizzano l'addebito in conto corrente secondo le procedure bancarie internazionali.
3. Per le comunicazioni verrà utilizzata, preferibilmente, la posta elettronica certificata, il cui indirizzo deve essere indicato dall'utente nell'istanza. In mancanza di PEC i costi delle comunicazioni tramite raccomandata saranno, pertanto, a carico del richiedente.
4. La presentazione delle istanze di rateizzazione o l'accoglimento delle medesime non pregiudica la facoltà di estinguere anticipatamente l'intera obbligazione del debitore, né può sospendere in alcun modo i termini d'impugnazione degli atti da cui scaturisce il debito.

ART. 5

Modalità di rateizzazione

1. Il piano di rateizzazione viene determinato sulla base dell'importo totale degli atti ammessi alla rateizzazione, comprensivi di oneri e spese, secondo un piano di ammortamento calcolato a rate costanti per singolo documento di cui si chiede la rateizzazione. La prima rata decorre dalla data di accoglimento dell'istanza.
2. E' possibile richiedere la rateizzazione contemporanea di più atti: l'importo da considerare ai fini del raggiungimento della soglia di accesso al beneficio sarà costituito dalla sommatoria dei singoli atti.
3. La durata del piano rateale non può eccedere le 20 rate e l'ammontare di ogni rata non può essere inferiore ad euro 50,00 per le persone fisiche o ad euro 100,00 per gli operatori economici, in forma di ditta individuale o di persona giuridica.
4. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di tre rate consecutive il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione; l'intero importo residuo sarà inviato a riscossione coattiva, sarà riscuotibile in una unica soluzione e non potrà essere oggetto di ulteriore rateizzazione da parte del Comune.

5. La rateizzazione non è mai possibile quando il richiedente risulta moroso relativamente a precedenti rateizzazioni.
6. Il beneficio della rateizzazione decade:
 - a) Mancato pagamento della prima rata;
 - b) Mancato pagamento di quattro rate successive alla prima;Per continuare a mantenere il beneficio, il saldo delle rate scadute non pagate deve avvenire in un'unica soluzione.
7. Nell'ipotesi di cui al comma 2, nel caso di pagamento parziale delle rate e di decadenza dal beneficio, i pagamenti effettuati saranno imputati secondo i criteri di cui all'art.1193 del codice civile.

ART. 6

Interessi

1. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi su base giornaliera nella misura del tasso legale in vigore alla data di presentazione della domanda di rateizzazione.
2. Gli interessi sono calcolati dall'inizio del piano di rateizzazione fino alla scadenza dell'ultima rata e sono corrisposti unitamente alla rata dovuta.

ART. 7

Compensazioni

1. E' ammessa la compensazione fra debiti relativi alle entrate comunali e crediti maturati nei confronti del Comune facenti capo al medesimo contribuente, sia su richiesta del medesimo che su iniziativa dell'Ente, quando debiti e crediti sono ugualmente liquidi ed esigibili.
2. La compensazione estingue il debito e il credito dal giorno della loro coesistenza.
3. I funzionari responsabili prima di procedere alla liquidazione delle spese verificano se il creditore ha debiti nei confronti dell'Amministrazione comunale; in caso affermativo liquidano la spesa con determinazione dirigenziale effettuando la compensazione tra crediti e debiti e provvedendo a pagare l'eventuale differenza dovuta all'utente oppure a sollecitare il versamento del residuo a favore dell'Ente.
4. La compensazione su richiesta del contribuente avviene tramite determinazione Dirigenziale per la regolarizzazione contabile, previo svolgimento delle opportune verifiche preliminari che devono comprendere:
 - a) la verifica della sussistenza del titolo giuridico in base al quale risulti valido il diritto del creditore;

- b) la verifica della sussistenza del titolo giuridico in base al quale risulta non estinta l'obbligazione passiva in capo al Comune di Alcamo;
 - c) assenza di contestazioni delle partite per le quali si chiede la compensazione;
 - d) impegno registrato per la compensazione del debito dell'Ente o accertamento per la compensazione del credito.
5. La compensazione di cui al presente articolo non si applica alle somme erogate dal Comune a titolo di contributi socio assistenziali.

ART. 8

Disposizioni finali e entrata in vigore

1. Sono abrogate eventuali disposizioni regolamentari vigenti che disciplinano la rateizzazione, ed in particolare l'art. 12 (dilazione del pagamento) del regolamento comunale sulla IUC modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 24 marzo 2017.
2. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione e si applica pertanto a tutte le istanze di rateizzazione pervenute da quella data.

ALLEGATO "A"

MODULO RICHIESTA RATEIZZAZIONE IMPOSTE E TRIBUTI COMUNALI

AL COMUNE DI ALCAMO
DIREZIONE 5 ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI
AREA 1 ENTRATE TRIBUTARIE E CONTENZIOSO
PIAZZA CIULLO, 30
91011 ALCAMO (TP)

Il/La sottoscritto/a _____
Nato/a a _____ il _____
Residente a _____ Via _____ n. _____
Codice Fiscale _____ tel. _____
e – mail _____@_____

(da compilare solo per le persone giuridiche)

In qualità di legale rappresentante della Ditta/Società/Associazione/altro

Ragione sociale _____

P.IVA/Cod.Fiscale _____ tel. _____

e – mail _____ @ _____

CHIEDE

Ai sensi del Regolamento Comunale approvato con Delibera di C.C. n. _____ del _____ di rateizzare i seguenti tributi arretrati:

ICI - IMU

TASI

TARSU – TARES - TARI

ALTRO _____

di importo complessivo pari ad € _____

in numero rate mensili _____

A tal fine dichiara:

di essere/non essere in possesso del seguente indirizzo di PEC (posta elettronica certificata):

di autorizzare il pagamento tramite addebito sul proprio conto corrente bancario o postale n.:

Il sottoscritto é consapevole che **in caso di mancato pagamento di tre rate anche non consecutive decadrà automaticamente dal beneficio** della rateizzazione medesima, e l'intero importo residuo comunque non versato, sarà immediatamente riscuotibile e non potrà più essere oggetto di ulteriore rateizzazione.

FIRMA

Allega: copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità.

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30.6.2003 N.196

I dati sopra riportati vengono utilizzati da questa struttura nell'osservanza delle disposizioni del d.lgs n. 196/03 che prevede la "tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali" e per le finalità strettamente connesse alle attività di competenza. Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali e informatici in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali nei termini consentiti dal d.lgs. n. 196/03

Alcamo, li _____

FIRMA

ALLEGATO "B"

MODULO RICHIESTA RIMBORSO/COMPENSAZIONE

AL COMUNE DI ALCAMO
DIREZIONE 5 ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI
AREA 1 ENTRATE TRIBUTARIE E CONTENZIOSO
PIAZZA CIULLO, 30
91011 ALCAMO (TP)

Il/La sottoscritto/a _____

Nato/a a _____ il _____

Residente a _____ Via _____ n. _____

Codice Fiscale _____ tel. _____

e – mail _____@_____

(da compilare solo per le persone giuridiche)

In qualità di legale rappresentante della Ditta/Società/Associazione/altro

Ragione sociale _____

P.IVA/Cod.Fiscale _____ tel. _____

e – mail _____ @ _____

in relazione a versamenti effettuati in misura maggiore del dovuto dei seguenti tributi:

TRIBUTO	PERIODO DI RIFERIMENTO	IMPORTO DOVUTO	IMPORTO VERSATO	DIFFERENZA A CREDITO
TOTALE				

CHIEDE

il rimborso dell'importo di € _____ (_____)

TRAMITE

- riscossione diretta presso la Tesoreria comunale;
- accredito su conto corrente bancario o postale (con spese a carico del contribuente)

CODICE IBAN: _____

- mediante invio di assegno circolare a domicilio (con spese a carico del contribuente);
- dichiara di avere compensato il credito di euro _____ con il versamento in acconto o/e saldo di:

- ICI - IMU**
- TASI**
- TARSU – TARES – TARI**

dovuta per l'annualità _____

Allega copia delle ricevute di versamento

DICHIARA CHE

la compensazione è totale;

(oppure)

la compensazione è parziale, e pertanto chiede che il credito residuo di € _____ venga rimborsato dall'Ufficio mediante:

riscossione diretta presso la Tesoreria Comunale;

accredito su conto corrente bancario o postale (con spese a carico del contribuente)

CODICE IBAN: _____

mediante invio di assegno circolare a domicilio (con spese a carico del contribuente).

(oppure)

la compensazione è parziale e pertanto comunica di voler compensare il credito residuo di € _____ con i prossimi pagamenti dei tributi.

DICHIARA INOLTRE

di non aver richiesto precedentemente il rimborso dell'importo a credito da compensare e che non sono scaduti i termini di prescrizione al diritto al rimborso;

di aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza con istanza presentata in data _____ prot. n. _____ e di rinunciarne totalmente/parzialmente

che il credito riferito all'importo della presente compensazione si intende estinto e di rinunciare:

ad azioni esecutive per il recupero del credito;

ad abbandonare le azioni legali già intraprese;

che le notizie fornite sono veritiere e che le copie allegate sopra indicate sono conformi agli originali.

Si riserva di produrre, su richiesta dell'Ufficio, idonea documentazione ad attestazione del credito.

FIRMA

Allega: copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità.

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30.6.2003 N.196

I dati sopra riportati vengono utilizzati da questa struttura nell'osservanza delle disposizioni del d.lgs n. 196/03 che prevede la *"tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali"* e per le finalità strettamente connesse alle attività di competenza. Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali e informatici in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali nei termini consentiti dal d.lgs. n. 196/03

Alcamo, li _____

FIRMA

Terminata la stesura del Regolamento la Commissione all'unanimità dei Componenti presenti, prima di esprimere il relativo parere, prende atto che la proposta di regolamento, così come formulata, necessita di ulteriori approfondimenti e chiarimenti di tipo tecnico – normativo da parte dei Funzionari Comunali di riferimento e del Segretario Generale.

Inoltre la Commissione ritenendo opportuno il coinvolgimento dell'intero Organo Istituzionale, decide di rimandare la trattazione dell'argomento alle prossime sedute di Commissione che saranno a tale scopo convocate a data da destinarsi.

Il Presidente Lombardo, esaurito il punto all'ordine del giorno e preso atto che non ci sono richieste di intervento, alle ore 11,45, dichiara sciolta la seduta.

IL PRESIDENTE

LOMBARDO VITO

IL SEGRETARIO

LIPARI GIUSEPPE